



Città di Selvazzano Dentro
- Provincia di Padova -

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Testo in vigore dal 29.04.2016

Approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 27.2.1998 e n. 24 del 3.4.1998
Modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 296 del 15.11.2000
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 22.11.2001
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 30.11.2004
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 30.11.2011
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 27.2.2013
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 24.9.2014
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 30.11.2015
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 29.04.2016



**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Oggetto

**CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

Art. 2 Depositi di osservazioni e obitori

**CAPO III
FERETRI**

Art. 3 Deposizione della salma nel feretro
Art. 4 Verifica e chiusura feretri
Art. 5 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
Art. 6 Piastrina di riconoscimento

**CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI**

Art. 7 Modalità del trasporto e percorso
Art. 8 Trasporto dei cadaveri
Art. 9 Orario dei trasporti
Art. 10 Norme generali per i trasporti
Art. 11 Riti religiosi
Art. 12 Trasferimento di salme senza funerale
Art. 13 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
Art. 14 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
Art. 15 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
Art. 16 Trasporti all'estero o dall'estero
Art. 17 Trasporto ceneri e resti
Art. 18 Carri funebri e relative rimesse

**CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

Art. 19 Disposizioni generali
Art. 20 Piano regolatore cimiteriale

**CAPO VI
INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

Art. 21 Inumazione
Art. 22 Cippo
Art. 23 Tumulazione

CAPO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 24	Esumazioni ordinarie
Art. 25	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Art. 26	Esumazioni straordinarie
Art. 27	Estumulazioni
Art. 28	Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
Art. 29	Raccolta delle ossa
Art. 30	Oggetto da recuperare
Art. 31	Disponibilità dei materiali

CAPO VIII CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 32	Autorizzazione alla cremazione
Art. 32 - <i>bis</i>	Registro comunale per la cremazione
Art. 32 - <i>ter</i>	Affidamento e conservazione delle ceneri
Art. 32 - <i>quater</i>	Dispersione delle ceneri
Art. 32 - <i>quinquies</i>	Cinerario comune
Art. 33	Urne cinerarie
Art. 33 <i>bis</i>	Oneri e spese per la cremazione

CAPO IX DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI – NORME DI VIGILANZA E POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 34	Salme che devono essere ricevute nei cimiteri comunali
Art. 35	Disposizioni generali vigilanza
Art. 36	Orario
Art. 37	Disciplina dell'ingresso
Art. 38	Divieti speciali
Art. 39	Riti funebri
Art. 40	Epigrafi, monumenti, ornamenti, sui loculi, ossari, cinerari e sulle tombe nei campi comuni
Art. 41	Fiori e piante ornamentali
Art. 42	Materiali ornamentali

CAPO X CONCESSIONI

Art. 43	Tipologia, concessione e manutenzione delle sepolture
Art. 44	Durata di concessione
Art. 45	Modalità di concessioni
Art. 46	Uso delle sepolture
Art. 47	Manutenzione, pulizia delle sepolture
Art. 48	Costruzione delle cappelline funerarie di famiglia da parte di privati - Termini

- Art. 49 Rinuncia, abbandono delle tombe di famiglia
Art. 50 Rinuncia alla concessione di loculi, ossari, nicchie
Art. 51 Revoca, decadenza, estinzione della concessione

**CAPO XI
IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

- Art. 52 Accesso al cimitero
Art. 53 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture di famiglia e per la collettività
Art. 54 Responsabilità
Art. 55 Vigilanza
Art. 56 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

**CAPO XII
PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI**

- Art. 57 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

**CAPO XIII
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA**

- Art. 58 Illuminazione votiva

**CAPO XIV
SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI**

- Art. 59 Cappelline private fuori dal cimitero

**CAPO XV
DISPOSIZIONI VARIE**

- Art. 60 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini caduti in guerra
Art. 61 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Art. 62 Scadenziario delle concessioni
Art. 63 Ex cimitero del capoluogo

**CAPO XVI
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 64 Cautele
Art. 65 Concessioni pregresse

ALLEGATO 1

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, il trasporto dei cadaveri, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri, in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, del titolo VII del R.D. 09 Luglio 1939, n. 1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile e del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 2 Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero di Caselle.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee, ad eccezione di parenti o chi ne fa le veci.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

Art. 3 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 5.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ULSS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 4 Verbale e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato. (Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa).
2. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica della ULSS o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 5.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 5 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
 - i feretri di salme potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, (fatto salvo quanto disposto al successivo punto 4);
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore ai mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;
 - e) per cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ULSS, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel

trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 6 Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 7 Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ULSS vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 8 Trasporto dei cadaveri

1. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione o, se il caso, all'obitorio è:
 - a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'Autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - b) a carico del Comune in ogni altro caso (es. decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità – Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria).

Art. 9 Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
2. Il Dirigente, o in caso di assenza il Responsabile dell'Ufficio, fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art. 10 Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alla prescrizioni di cui al precedente art. 5; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Dirigente, o in caso di assenza il Responsabile dell'Ufficio.
Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 14 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 11 Riti religiosi

La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 12 Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Dirigente, o in caso di assenza il Responsabile dell'Ufficio, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Dirigente, o in caso di assenza il Responsabile dell'Ufficio, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ULSS, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti, in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 13 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 2 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ULSS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 14 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Dirigente, o in caso di assenza il Responsabile dell'Ufficio, con atto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ULSS o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 4.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.5, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Dirigente, o in caso di assenza dal Responsabile dell'Ufficio, osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Dirigente, o in caso di assenza dal Responsabile dell'Ufficio, del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 15 Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di cadavere nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato con atto del Dirigente, o in caso di assenza dal Responsabile dell'Ufficio, a seguito di domanda degli interessati.

Art. 16 Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 17 Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente, o in caso di assenza dal Responsabile dell'Ufficio.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Dirigente, o in caso di assenza dal Responsabile dell'Ufficio, si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 33.

Art. 18 Carri funebri e relative rimesse

Per quanto concerne le caratteristiche dei carri destinati al trasporto funebre e le relative rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20, 21 del D.P.R. n. 285/1990.

CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 19 Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture di cui al comma 3°, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 20.

Art. 20 Piano regolatore cimiteriale

1. L'Ufficio Tecnico Comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
3. Per quanto riguarda l'ampliamento o la nuova costruzione di cimiteri valgono le norme riportate nel Capo X del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

CAPO VI INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 21 Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata e sottoposte al pagamento della somma prevista in tariffa;

- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 22 Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Sulle sepolture nei campi di inumazione si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1.
4. L'installazione delle lapidi, dei copritomba, delle stele funerarie, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Art. 23 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo X del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

CAPO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 24 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/1990 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio e agosto).
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito dell'incaricato dal Dirigente, o in caso di assenza il Responsabile dell'Ufficio, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 25 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Dirigente, o in caso di assenza del Responsabile dell'Ufficio, autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Dirigente, o in caso di assenza il Responsabile dell'Ufficio, curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 26 Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e con l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ULSS o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 27 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia interiore al periodo di concessione;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 29 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, o tombe di famiglia in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della casa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 28 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono gratuite solamente nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 29 Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in tomba di famiglia o in ossario in concessione.

Art. 30 Oggetti da recuperare

1. Gli oggetti richiesti e rinvenuti nel corso di esumazioni od estumulazioni sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Dirigente, o in caso di assenza, al Responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 31 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO VIII CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 32 Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella d'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;
 - c. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il

relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

- d. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Articolo 32 – bis Registro comunale per la cremazione

1. Il registro comunale per la cremazione, previsto dalla legge Regionale, viene tenuto dall'Ufficio di Stato Civile su apposito modello predisposto dall'ufficio medesimo;
2. Nel registro comunale per la cremazione verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione;
3. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art.602 C.C.), potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro che lo conserverà in luogo protetto. A tale scopo sarà utilizzato idoneo modello predisposto dall'ufficio. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C.. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune;
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma;
5. L'ufficio preposto avviserà per iscritto il cittadino che:
 - in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, l'interessato è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza;
 - in caso di deposito di testamento olografo, alla trasmissione dello stesso dal Comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, dovrà provvedervi personalmente;
 - che la normativa di cui trattasi vale solo per la Regione Veneto.

Articolo 32 – ter Affidamento e conservazione delle ceneri

1. L'Ufficiale di Stato Civile ha il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. 18/2010;
2. L'urna cineraria dovrà essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetto da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno;
3. La procedura per l'affidamento dell'urna cineraria è la seguente:
 - presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento della domanda per l'affidamento delle ceneri;
 - verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado della maggioranza assoluta degli stessi;
 - rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra indicato;
 - consegna dell'urna e verbalizzazione da parte del responsabile del forno crematorio;
 - obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza anagrafica entro 30 giorni.
4. L'affidamento dell'urna ai familiari ai fini della conservazione è a titolo oneroso secondo quanto stabilito annualmente dalla Giunta per le tariffe dei servizi cimiteriali.

Articolo 32 – quater Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'art.3 comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30.4.1992, n.285 (nuovo codice della strada).
2. Nel territorio comunale la dispersione delle ceneri è possibile in un apposito spazio dedicato all'interno del Cimitero di Caselle, secondo successive indicazioni che saranno stabilite dalla Giunta Comunale. La dispersione nell'apposita area cimiteriale e' consentita sia per dispersione, sia attraverso un'urna biodegradabile.
3. Le ceneri già collocate nei cimiteri di questo Comune possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge regionale 18/2010;
4. In assenza di diverse disposizioni della Regione Veneto, come manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri, espressa dal defunto, si intende unicamente quella scritta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) nn.1 e 2 della L. 130/2000, o in assenza, espressa dal coniuge o dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado della maggioranza assoluta degli stessi;
5. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art.3 della L.R. 130/2001, provvede alla dispersione il personale comunale addetto ai cimiteri o Ditta previamente autorizzata dal Comune;
6. L'urna cineraria vuota dev'essere correttamente smaltita a cura e spese di colui che è stato incaricato della dispersione;
7. Le operazioni di dispersione in apposita area cimiteriale da parte dei familiari e la dispersione eseguita dal personale autorizzato del Comune di cui all'art.3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001, sono a titolo oneroso secondo quanto stabilito annualmente dalla Giunta per le tariffe dei servizi cimiteriali.

Art. 32 – *quinquies* Cinerario comune

1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.
2. Esso è realizzato presso il cimitero di Caselle – individuato negli ossari n. 4, 5 e 6 rep. 23 ala Est – 6 fila dal basso –.

Art. 33 Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura in tomba di famiglia o in cinerario comune.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 33 bis Oneri e spese per la cremazione

1. Gli oneri e le spese per il servizio di cremazione sono a totale carico del richiedente. La sua gratuità è limitata al caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari
Di prevedere in tariffa le seguenti operazioni cimiteriali:
 - INUMAZIONE
 - ESUMAZIONE ORDINARIA
 - ASSISTENZA INUMAZIONE IN TOMBA PRIVATA

(tariffe aggiornate annualmente con deliberazione di giunta “Determinazione tariffe dei servizi pubblici locali e dei servizi a domanda individuale”).

CAPO IX
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI
NORME DI VIGILANZA E POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 34 Salme che devono essere ricevute nei cimiteri comunali

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) Nel cimitero di Caselle possono essere sepolti esclusivamente:
- i cadaveri delle persone morte nel territorio nel comune qualunque ne fosse in vita il domicilio;
 - i cadaveri di persone morte fuori del comune ma aventi in esso in vita la residenza;
 - i cadaveri di persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una tomba privata del cimitero stesso;
 - i resti mortali delle persone sopraindicate;
 - i nati morti ed i prodotti di concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
 - i resti mortali di persone già tumulate nei cimiteri del Capoluogo e di Tencarola;
 - in presenza di ossario o cinerario e solo fino a completamento della capienza dello stesso, i resti mortali del coniuge e di parenti e affini anche se provenienti da altri comuni o da altri cimiteri del comune;
- b) Nel cimitero del Capoluogo possono essere sepolti esclusivamente:
- i cadaveri ed i resti mortali di persone residenti nel territorio delle frazioni del Capoluogo e di Feriole, quest'ultima per la zona ricadente nel Comune di Selvazzano Dentro, o aventi diritto al seppellimento in una tomba privata di famiglia edificata in questo cimitero;
 - i cadaveri o i resti mortali di persone, anche se residenti nelle altre Frazioni del comune, che abbiano il coniuge o parenti di primo grado in linea retta già tumulate in questo cimitero;
 - nel solo caso di indisponibilità di loculi del cimitero di Caselle o Tencarola coloro che hanno diritto a essere sepolti nello stesso cimitero di Caselle o Tencarola;
 - in presenza di ossario o cinerario e solo fino a completamento della capienza dello stesso, i resti mortali del coniuge e di parenti e affini anche se provenienti da altri comuni o da altri cimiteri del comune;
- c) Nel cimitero di Tencarola possono essere sepolti esclusivamente:
- i cadaveri ed i resti mortali di persone residenti nel territorio delle frazioni di Tencarola e San Domenico o aventi diritto al seppellimento in una tomba privata edificata in questo cimitero;
 - nel solo caso di indisponibilità di loculi del cimitero di Caselle o Selvazzano coloro che hanno diritto a essere sepolti nello stesso cimitero di Caselle o Selvazzano;
 - in presenza di ossario o cinerario e solo fino a completamento della capienza dello stesso, i resti mortali del coniuge e di parenti e affini anche se provenienti da altri comuni o da altri cimiteri del comune.

Nei Cimiteri di Caselle, Tencarola e Selvazzano possono essere inoltre ricevuti i cadaveri e i resti mortali di persone già residenti in passato nel Comune che abbiano parenti in linea retta e collaterale sino al secondo grado, o il coniuge, sepolti nei cimiteri comunali; o che abbiano parenti in linea retta e collaterale sino al secondo grado o il coniuge, iscritti nell'anagrafe del Comune di Selvazzano Dentro.

Per individuare il Cimitero in cui il cadavere o i resti mortali possono essere accolti si farà riferimento ai seguenti requisiti nell'ordine così elencato:

- frazione in cui era fissata in passato la residenza del *de cuius*;
- frazione di residenza dei parenti iscritti all'anagrafe;
- frazione in cui risultano sepolti i parenti o il coniuge.

La presente previsione normativa si applica solo qualora la disponibilità dei loculi/fosse/ossari/cinerari nei singoli cimiteri superi il numero di 15 per tipologia di sepoltura.

Ai fini del presente articolo si intendono assimilati a residenti con riferimento all'ultimo indirizzo anagrafico, gli anziani e non o i lungo degenti ricoverati presso istituti ospedalieri o case di cura o di riposo presso i quali mantengono l'iscrizione anagrafica per motivi non dipendenti dalla loro volontà, già essendo stati residenti nel Comune di Selvazzano Dentro.

E' inoltre consentita la collocazione di urne cinerarie o di cassette contenenti resti mortali di defunti aventi diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali, secondo i criteri indicati ai precedenti punti a-b-c, nel tumulo in presenza di feretro. La collazione di urne e cassetine avrà luogo nello spazio libero dal feretro senza manovra alcuna di spostamento dello stesso.

Art. 35 Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con personale addetto al cimitero.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
6. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ULSS controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 36 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagione, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. Non sono di regola consentite le operazioni cimiteriali (tumulazioni, inumazioni, ecc...) nelle domeniche e negli altri giorni festivi).

Art. 37 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 38 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

- c) introdurre oggetti irriverenti
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Dirigente, o in caso di assenza del Responsabile dell'Ufficio;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazioni ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Dirigente, o in caso di assenza, dal Responsabile dell'Ufficio;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della Forza Pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 39 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Dirigente, o in caso di assenza il responsabile dell'Ufficio.

Art. 40 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sui loculi, ossari, cinerari e sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali così come previsti e prescritti nell'allegato (1) del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 centimetri.
3. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Dirigente, o in caso di assenza il responsabile dell'ufficio, e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare domanda con indicato il testo delle epigrafi. Per le tombe nei campi comuni deve essere allegato anche il progetto della lapide e delle opere.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
6. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
7. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 64.

8. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
9. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Art. 41 Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Dirigente, o in caso di assenza il Responsabile dell'Ufficio, li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 42 Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., in contrasto con le norme regolamentari e le disposizioni di cui all'allegato (1) o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Dirigente, o in caso di assenza il responsabile dell'Ufficio, disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati dal Sindaco previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO X CONCESSIONI

Art. 43 Tipologia, concessione e manutenzione delle sepolture

1. Per le sepolture è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 19, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per urne cinerarie, ecc...) e sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della somma indicata in tariffa.
6. Alle sepolture, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 legge 8/6/1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 44 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in anni trenta per loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali. Non è prevista la facoltà di rinnovare la concessione;
 - b) in anni sessanta per gli ossari e le nicchie cinerarie. Non è prevista la facoltà di rinnovare la concessione. Per i soli ossari che sulla base di diverse norme comunali hanno avuto una concessione di anni 30, è possibile il rinnovo per ulteriori anni 30 e comunque fino ad un massimo di anni 60 dalla data della prima concessione.
 - c) in anni novantanove, salvo rinnovo, per le concessioni relative alle tombe di famiglia.

Art. 45 Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale di cui al quarto comma, dell'art. 43, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili. L'ordine progressivo potrà essere sovvertito esclusivamente quando ricorre una delle seguenti condizioni rispetto al defunto:
 - unico familiare disabile residente nel Comune;
 - unico familiare anziano (oltre 70 anni) residente nel Comune.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di aree ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° comma dell'art. 43, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 46 Uso delle sepolture

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 44, il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Nelle sepolture private di famiglia, salvo particolari limitazioni contenute nei rispettivi atti di concessione o in testamento del primo concessionario, sono ammesse le salme di parenti del concessionario fino al 3° grado e affini fino al 2°.
Se, per concessione o per successione, due o più sono i titolari di una sepoltura, essi, entro un anno dalla data di acquisizione del titolo, debbono designare tra loro uno che, ferma la

responsabilità di tutti gli altri titolari, assuma l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione.

Scaduto il termine ed in mancanza della designazione degli interessati, il Comune provvede d'ufficio.

Nelle sepolture concesse ad ente o comunità sono ammessi i rispettivi appartenenti riconosciuti tali dallo Statuto relativo.

L'ente o comunità debbono presentare la richiesta di tumulazione a firma del legale rappresentante.

La domanda di tumulazione in una sepoltura privata deve essere fatta dal concessionario o da chi ne dichiara la legale rappresentanza.

Non si dà luogo alla tumulazione qualora sia dubbio il diritto del richiedente oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Le controversie in materia di sepoltura sono di competenza del Giudice Ordinario.

Più titolari possono, con atto notarile da produrre in copia al Comune, procedere alla divisione, tra loro, dei vari tumuli.

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione **definitiva** di salma di persona estranea dietro richiesta del titolare del diritto di concessione e pagamento di una somma uguale alla tassa minima di concessione di loculi individuali.

Art. 47 Manutenzione, pulizia delle sepolture

1. La manutenzione e la ordinaria pulizia delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Per quanto riguarda loculi, ossari, nicchie cinerarie, ecc..., ai privati concessionari faranno carico le spese di minuta manutenzione.
3. Il Comune curerà la manutenzione generale dei fabbricati (tetto, pavimentazione, ec...) dei loculi, ossari, della camera mortuaria ecc...nonché la relativa ordinaria pulizia.

Art. 48 Costruzione delle cappelle funerarie di famiglia da parte di privati – Termini

1. Nel caso in cui la costruzione di cappelle funerarie di famiglia sia effettuata a cura e spese del privato concessionario, le costruzioni devono essere eseguite nel rispetto delle scadenze indicate al successivo comma 3, pena la decadenza della concessione.
A costruzione ultimata e comunque prima che siano immesse delle salme, dette tombe dovranno essere collaudate a spese dei concessionari.
2. Il concessionario dovrà costituire, all'atto del rilascio della concessione, deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dell'opera e per eventuali danni a terzi; la cauzione verrà restituita a collaudo eseguito trattenendo l'importo di eventuali danni dovuti ad incuria. La quantificazione monetaria di tale cauzione sarà di volta in volta stabilita dalla Giunta Comunale all'atto della deliberazione di concessione dell'area cimiteriale.
3. Le concessioni di aree per la costruzione di cappelle funerarie di famiglia impegnano alla sollecita presentazione del progetto, all'inizio dei lavori entro sei mesi dall'approvazione ed al completamento dell'opera entro due anni dalla data della concessione.
Per gravi giustificati motivi, l'Amministrazione comunale può concedere proroga dei predetti termini per un periodo massimo di sei mesi. Trascorsi i termini di cui sopra, ovvero scaduta la proroga, per ogni mese di ritardo sarà applicata una penale pari al 5% del valore della concessione. Dopo un ulteriore trimestre, continuando l'inosservanza dei termini suesposti, si dà luogo alla revoca della concessione. In tal caso saranno rimborsati solo due terzi dell'importo di concessione con trattenuta della penale eventualmente non pagata.

4. Il Comune concederà ai titolari del diritto di concessione di aree che si trovano nel periodo transitorio stabilito dal comma 3, qualora se ne presenti le necessità per decesso di persona avente diritto alla sepoltura nell'erigenda tomba, un loculo provvisorio fino alla scadenza del termine per la costruzione della cappellina.

Tale concessione, subordinata alla disponibilità di loculi, si ottiene previa domanda al Sindaco e pagamento di una tassa annua pari ad 1/30 della tassa di concessione dei loculi cimiteriali. Per la frazione di anno si effettua arrotondamento per eccesso.

Art. 49 Rinuncia, abbandono delle tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati, previa autorizzazione del Dirigente, o in caso di assenza dal Responsabile dell'Ufficio, acquisito il parere del Dirigente Capo Area Tecnica, e dopo che questo avrà accertato che non risulti lesione agli interessi del Comune.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Nel caso di rinuncia o di abbandono a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ne rientra nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo, con facoltà di ulteriore concessione ad altri.

2. Dal vincolo contrattuale si intendono in ogni caso decadute le sepolture che non risultano sistemate nel termine stabilito o che si trovano in stato di abbandono completo.

Ai concessionari viene notificata specifica diffida.

3. Nel caso di irreperibilità del concessionario sulla sepoltura viene apposto un cartello avviso.

Decorsi sei mesi dall'invio della diffida o dall'applicazione dell'avviso, ove non ricorrano circostanze tali a giustificare il protrarsi dello stato di abbandono, è dichiarata la decadenza, con atto del Dirigente, o in caso di assenza dal Responsabile dell'Ufficio, da notificarsi al concessionario in quanto reperibile; se irreperibile si pubblica l'avviso all'albo pretorio.

Pronunciata la decadenza dai menzionati vincoli si procede all'esumazione o alla estumulazione necessaria con l'osservanza delle norme relative.

I resti mortali rimossi, qualora consistano in sole ossa, sono traslati all'ossario comune. Le salme estumulate, qualora risultino non completamente mineralizzate, sono inumate, previa perforazione del feretro metallico.

Art. 50 Rinuncia alla concessione di loculi, ossari, nicchie

Qualora per altra destinazione delle salme o dei resti mortali il loculo o l'ossario si rendesse libero prima della scadenza prevista dall'art. 44, il concessionario può, con domanda al Sindaco, rinunciare alla concessione e richiedere il rimborso per il periodo non fruito.

Tale rimborso viene calcolato sul prezzo in vigore all'epoca della concessione in ragione di tanti trentesimi quanti sono gli anni che separano dalla scadenza.

In caso di frazione di anno, se il periodo supera i sei mesi si effettua arrotondamento per eccesso, se inferiore ai sei mesi per difetto.

Con la rinuncia da parte del concessionario il Comune acquista la facoltà di effettuare ad altri la concessione del loculo o dell'ossario, ecc...

Art. 51 Revoca, decadenza, estinzione della concessione

La concessione può essere soggetta:

- a revoca per esigenze di pubblico interesse (art. 98 D.P.R. 10/09/1990, n. 285);
- a decadenza per inosservanza dei termini di esecuzione e per inadempimento alle clausole contrattuali;
- a rinuncia per avvenuta sistemazione delle salme in altra sepoltura;
- a estinzione per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.

CAPO XI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 52 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 38 e 40 in quanto compatibili.

Art. 53 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture di famiglia o per collettività debbono essere approvati dal Dirigente Capo Area Tecnica, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Dirigente Capo Area Tecnica.

Art. 54 Responsabilità

1. I concessionari delle aree per tombe di famiglia sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 55 Vigilanza

1. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 48.

Art. 56 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo di cui al comma precedente.

CAPO XII PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 57 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO XIII SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 58 Illuminazione votiva

L'Amministrazione può provvedere al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, sulla base di deliberazione consiliare che fisserà in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

CAPO XIV SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Art. 59 Cappelline private fuori dal cimitero

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340, del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 occorre l'autorizzazione del Dirigente Capo Area Tecnica, previa

deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore Sanitario dell'U.L.S.S.. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

2. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui al comma precedente oltre all'autorizzazione, occorre il nulla osta del Dirigente, o in caso di assenza dal Responsabile dell'Ufficio, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.
3. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private di famiglia esistenti nei cimiteri.
4. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri duecento da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma secondo, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
5. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, sono soggetti come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'Autorità Comunale.

CAPO XV DISPOSIZIONI VARIE

Art. 60 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini caduti in guerra

1. All'interno del cimitero di Tencarola sono riservati alcuni ossari ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di ceneri o resti di cittadini caduti in guerra.

Art. 61 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 – 53 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 62 Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Dirigente, o in caso di assenza il Responsabile dell'Ufficio, è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Art. 63 Ex cimitero del capoluogo

Agli enti o persone fisiche già concessionari di tombe di famiglia nel soppresso cimitero del capoluogo e che ebbero a disposizione loculi od ossari nei cimiteri comunali per la tumulazione precaria di resti mortali, sono concessi gratuitamente gli stessi loculi/ossari già occupati per un periodo, rispettivamente, di anni 30 o 60 non rinnovabili, a decorrere dal 23.11.1973 data ultima stabilita per la sistemazione definitiva delle salme da parte degli interessati.

CAPO XVI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, ossari, loculi, nicchie, ecc.) o

l'apposizione di croci, lapidi s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 65 Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

COMPOSIZIONE ARREDO LAPIDI, LOCULI, OSSARI E NICCHIE CINERARIE

- PARTE IN USO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E NEI CIMITERI DELLE FRAZIONI

Le lapidi nei campi comuni ad inumazione avranno altezza massima di centimetro 80, con ingombro massimo indicativo in pianta di centimetri 70 per 160.

Per i campi resisi disponibili a seguito di esumazioni vale quanto previsto per la parte nuova del cimitero di Caselle.

Ogni epigrafe deve essere approvata dal competente Ufficio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

- PARTE NUOVA DEL CIMITERO DI CASELLE

Le stele funerarie destinate a campi di inumazione sono fornite dal Comune al prezzo indicato in tariffa e hanno composizione e dimensioni come sotto raffigurato. Esse poggeranno su prato verde e saranno composte dalla sola lastra di marmo bianco, non levigato e trattato con impregnante siliconico. Il loro arredo sarà stabilito con ordinanza sindacale

